



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio Viola	Presidente
Dott. Donato Centrone	Consigliere
Dott. Claudio Guerrini	Consigliere
Dott. Carmelina Adesso	Primo Referendario
Dott. Giovanni Dalla Pria	Referendario (relatore)
Dott. Elisabetta Conte	Referendario

Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2020, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza, ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 148 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 1, comma 167, L. 13 dicembre 2005, n. 266;

visto l'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118;

visto l'art. 21 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

viste le delibere della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n.12/SEZAUT/2019/INPR;

vista la pregressa pronuncia della Sezione in ordine al rendiconto 2017 del Comune di Rocchetta di Vara (LP), resa con Delibera n. 12/2020/PRSP

vista la documentazione prodotta dal comune di Rocchetta di Vara (LS) con pregressa nota del 28 settembre 2020, in risposta a richiesta del Magistrato istruttore dell'11 settembre 2020 all'esito dei controlli finanziari di legge;

visto il DPCM 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 alla data del 31 gennaio 2021, e il correlato decreto-legge in pari data n. 125 che ha disposto le principali conseguenziali proroghe;

visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dall'art. 85 del d. l. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante regole tecniche ed operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;

vista l'ordinanza presidenziale di convocazione dell'odierna camera di consiglio n. 84/2020, con la quale sono state, altresì, trasmesse al comune di Rocchetta di Vara le osservazioni, con relative motivazioni, mosse dal magistrato istruttore, dr. Giovanni Dalla Pria;

udito il Magistrato relatore dott. Giovanni Dalla Pria

FATTO E DIRITTO

Con pregressa pronuncia, la Sezione aveva esaminato il rendiconto 2017 del Comune di Rocchetta di Vara (SP), addivenendo alla epigrafata Delibera n. 12/2020/PRSP, il cui contenuto si richiama per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ai fini dell'ulteriore espletamento dei controlli finanziari di legge, la Sezione ha sottoposto a verifica il questionario e la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 del comune di Rocchetta di Vara, elaborate dall'organo di revisione economico-finanziaria, addivenendo ai seguenti accertamenti contabili ordinati per materia.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'esame della Sezione I.I. del questionario in congiunzione con gli accertamenti di cui alla richiamata delibera n. 12/2020/PRSP sul Rendiconto 2017, ha rilevato le seguenti criticità: 1) presenza di anticipazioni di tesoreria inestinte al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, rispettivamente, di euro 166.078,47 e di euro 161.731,4; 2) inidoneità del recupero annuale del disavanzo di cassa di euro 10.242,65 (pari al recupero annuale del disavanzo di amministrazione riveniente dal riaccertamento straordinario dei residui, prendendo le mosse, quindi, dal *deficit* accertato al 31 dicembre 2015), come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 7 del 6 febbraio 2019.

In sede istruttoria, si è richiesto, allora, di fornire le risultanze dell'anticipazione di tesoreria, sia al 31 dicembre 2019, sia allo stato attuale, nonché le misure adottate dall'Ente tese al rientro di detta anticipazione in un arco temporale congruo (in sostituzione del contenuto della delibera di giunta sopra richiamata). L'amministrazione comunale ha affermato, in replica, che: 1) l'anticipazione di tesoreria inestinta, a chiusura dell'esercizio 2019, è risultata pari ad euro 139.409,82; che, in merito allo stato attuale dell'anticipazione in parola, la stessa risulta concessa, nel 2020, per un importo di euro 310.660,18; 2) l'anticipazione massima utilizzata fino ad oggi risulta pari a euro 264.453,84; 3) l'anticipazione media risulta di euro 201.014,64. In ordine, poi, alle misure adottate dal Comune, tese al rientro della richiamata anticipazione, l'amministrazione assicura che il risanamento intrapreso importerà diverse misure correttive, compreso il maggior gettito di entrate tributarie e il recupero di evasione. A tal riguardo, l'Ente dichiara di aver proceduto, con delibera di G.C. n. 20 del 20.06.2020, al riaccertamento ordinario dei residui, con conseguente stralcio di residui attivi per euro 837.655,09 e di residui passivi per euro 147.452,42, *"frutto di una approfondita istruttoria in collaborazione con gli uffici della Regione Liguria"*, principale ente erogatore di contributi per il comune. Tale attività di riaccertamento ha determinato un risultato di amministrazione 2019 fortemente negativo, pari a euro - 936.926,56 (delibera del C. C. n. 7 del 12.08.2020 di approvazione del Rendiconto di Gestione 2019). In conseguenza del rilevante ammontare del disavanzo riscontrato, il Comune, con delibera del C. C. n. 8 del 12.08.2020, ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL. Attualmente è in via di predisposizione il relativo piano di rientro. Infine, con provvedimenti consiliari nn. 9 e 10 del 12.08.2020, sono state determinate, nella misura massima consentita, le aliquote dell'IMU e dell'addizionale comunale all'IRPEF.

La Sezione prende atto delle azioni intraprese dall'amministrazione quali, segnatamente, l'approfondimento circa la reale esigibilità dei residui attivi e passivi. Si tratta, infatti, di azioni preordinate al riscontro di disavanzi di amministrazioni latenti, derivanti da esercizi pregressi (incidenti anche sulla criticità di cassa), condotti in virtù anche dei rilievi della Sezione resi con deliberazione n. 12/2020/PRSP.

Impregiudicata la verifica puntuale dei suddetti provvedimenti in sede di esame finanziario del rendiconto 2019, quanto del piano di riequilibrio pluriennale, la Sezione ravvede, parimenti, la necessità per l'amministrazione comunale di adottare un

cronoprogramma annuale sui tempi di rientro (in sostituzione di quanto contemplato nella delibera di G.C. n. 7 del 6 febbraio 2019) stanti le anticipazioni di tesoreria inestinte al 31 dicembre degli esercizi 2017, 2018 e 2019 rispettivamente per euro 166.078,47, per euro 161.731,4 e per euro 139.409,82. Siffatti tempi debbono essere congrui, ossia circoscritti nel tempo. Infatti, l'anticipazione di tesoreria non può trasformarsi da operazione eccezionale preordinata al superamento di crisi di liquidità meramente temporanea, in "mutuo" atipico, destinato a finanziare spese, con elusione dell'art. 119 della Cost., favorevole all'indebitamento solo per finanziamento di spese d'investimento. Nel delineato contesto, la Sezione osserva, conclusivamente, che l'istituto dell'anticipazione di cassa (artt. 222 cit. e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di *finanziamento a breve* tra ente pubblico e tesoriere. Perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost. 188/2014). L'assenza di temporaneità del *deficit* di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell'esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della già citata regola costituzionale di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte conti, Sez. controllo Puglia, Del. 89/PRSP/2017). La Sezione rappresenta, perciò, l'esigenza di uno scrupoloso perseverare sia nella riscossione delle entrate sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l'attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal *deficit* di cassa (cfr. Corte dei conti 19/SEZAUT/QMIG/14 luglio 2014), preordinato ad annualmente compulsare i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché ad azionare in generale i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell'azione contabile. La Sezione ricorda, sul piano generale e a prescindere dal caso di specie, che: *"il dato riferito al fondo cassa non negativo va interpretato in senso "sostanziale" e non puramente formale con la conseguenza che gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria o che non hanno reintegrato in toto le entrate vincolate utilizzate per spese correnti devono considerarsi in squilibrio di cassa. Il deficit di cassa, infatti, è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle direttive europee. Si rileva (nel caso esaminato dalla pronuncia, NDR) inoltre per la quasi totalità degli anni presi ad esame, un fondo cassa pari a zero, oltre che fondi vincolati da ricostituire, sintomatico di una precaria situazione finanziaria*

dell'Ente" (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione n. 1/2018).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'esame istruttorio ha rivelato che, in relazione al Punto 2.2), della Sezione I.III del questionario, nonché alle risultanze del prospetto sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito: FCDE) allegato al Rendiconto 2018 (Fonte BDAP), in merito al Titolo I, non è stata valorizzata, ai fini del calcolo di detto fondo, la totalità dei residui al 31 dicembre 2018 del titolo in parola, pari ad euro 339.721,57, bensì soltanto parte di essi, precisamente euro 131.886,07. Se ne è chiesta, perciò, spiegazione, soprattutto in ordine al dettaglio (attinto alle singole poste) della modalità di determinazione della percentuale di accantonamento al FCDE, in base ai criteri riportati nell'Esempio 5, lett. b1, b2 e b3 (*"In occasione della redazione del rendiconto..."*), criteri ascritti al principio contabile applicato 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011". In sede di replica, l'amministrazione comunale ha imputato tale differenza di euro 207.835,51, all'IMU ordinaria accertata al 31.12.2018 che, in fase di riaccertamento per la definizione del rendiconto 2019, per la parte non introitata, è stata stralciata, al pari delle altre poste di entità minore che entravano a far parte dei suddetti residui. L'addizionale comunale IRPEF è stata, invece, interamente incassata nel corso dell'esercizio 2019. A tale proposito, l'amministrazione ha segnalato, circa i residui derivanti dalla TARI, euro 127.670,11, l'accantonamento a FCDE della somma di euro 107.255,56, derivante dall'applicazione del metodo di calcolo B), ritenuto più opportuno. La Sezione prende atto delle controdeduzioni dell'Ente, con riserva di scrutinare la corretta determinazione del FCDE in sede di controllo finanziario sul rendiconto 2019. La Sezione deve al riguardo osservare, su un piano generale, che la determinazione del FCDE con il metodo "semplificato", in luogo di quello ordinario, determina il rischio, da un lato, di rinviare oneri agli esercizi futuri, e dall'altro di incidere negativamente sulla situazione di cassa. In tal senso, i principi contabili (All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) ne hanno previsto l'adozione *"tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri al 2019"*. Più in generale, la determinazione del Fcde con metodo semplificato, si ottiene sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità. L'utilizzo di questo metodo deve essere attentamente ponderato per i "rischi" latenti che esso comporta, derivanti dal fatto che la determinazione del fondo è del tutto sganciata dall'andamento dei residui. Per questo è consigliato unicamente agli enti che, nel tempo, mantengono un volume stabile di residui e che hanno determinato correttamente il fondo in occasione del riaccertamento straordinario, in quanto diversamente esso potrebbe tradursi in un rinvio al 2019 della sua effettiva copertura, ovvero in un accantonamento eccessivo rispetto all'effettivo stock di residui. Si pensi, ad esempio, al Fcde accantonato

nel bilancio di previsione in base alle entrate che si prevedeva di accertare nell'esercizio. Considerato che lo stanziamento in parte spesa non può essere modificato dopo il 30 novembre e che le entrate possono invece essere accertate fino alla chiusura del rendiconto, può facilmente accadere che l'ente non abbia accertato tutte le somme previste in bilancio o, al contrario, ne abbia accertate molte di più di quelle stanziare. In queste situazioni è chiaro che il Fcde accantonato nel preventivo finisce per risultare troppo alto nel primo caso e troppo basso nel secondo, in ogni caso non adeguato rispetto all'effettivo ammontare dei residui. Le predette osservazioni valgono tanto più nel caso di determinazione del risultato di amministrazione, *ut infra*, determinazione nella quale rileva in sommo grado la corretta quantificazione del Fcde, quale parte accantonata del risultato medesimo (art. 187, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

CASSA VINCOLATA

L'esame istruttorio ha rivelato al Punto 3) della Sezione I.I del questionario l'assenza di fondi vincolati di cassa da ricostituire, donde la richiesta di controdeduzioni all'amministrazione comunale. Essa ha replicato che la costituzione di fondi vincolati di cassa, "*come già esplicitato nella precedente nota,*" è stata utilizzata esclusivamente per le somme di finanziamenti da privati destinati alla realizzazione di opere pubbliche interamente liquidate nel corso del primo bimestre 2017, soggiungendo che "*valuterà attentamente l'opportunità di costituire fondi vincolati anche per altre fattispecie*". La Sezione al riguardo dissente dalla mancata considerazione delle fattispecie specificamente previste dall'art. 180, comma 3 lett. d), del TUEL: "*...entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti*" (in combinato disposto con l'art. 180, comma 3, lett. d), D. Lgs. 267/2000), con conseguenti perplessità sulla corretta quantificazione dei fondi vincolati di cassa da ricostituire (cfr. anche paragrafo 10, dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In sede istruttoria, dal Punto 1), della Sezione I del questionario e dai prospetti allegati al Rendiconto 2018 (Fonte BDAP), risulta che la parte accantonata riguarda esclusivamente gli euro 117.393,16 relativi al FCDE. Inoltre, non risultano presenti accantonamenti per fondi vincolati. Si sono, perciò, richieste motivazioni in merito, considerato che: 1) in ordine ai fondi accantonati, ai Punti 8.2) e 8.4), della Sezione I, del questionario, risultano accantonate risorse per gli oneri del contenzioso in essere e per l'indennità di fine mandato; 2) in relazione, ai fondi vincolati, nella tabella di cui al Punto 3), Sezione I, del questionario, risultano residui attivi eliminati, derivanti dalla gestione in conto capitale vincolata, pari ad euro 103.040,30, e residui passivi eliminati, anch'essi derivanti dalla gestione in conto capitale vincolata, pari ad euro 145.667,51. Di conseguenza, per lo meno la differenza, pari ad euro 42.627,21, doveva essere oggetto di apposizione del vincolo nei termini sovra citati.

In sede di replica, il Comune ha dichiarato che, in merito ai rilievi sulle risorse accantonate per oneri di contenzioso, le risposte fornite ai punti 8.2 e 8.4 della sezione I del questionario, sono imputabili ad errore materiale, talché le stesse sono state ricomprese nel bilancio di previsione 2019-2021 e non nel rendiconto 2018. Per quanto riguarda, invece, i residui passivi riconducibili alla parte capitale, risultante eccedente rispetto ai residui di entrata, non operò all'epoca un'istruttoria puntuale sulla parte entrata che, effettuata in occasione del rendiconto 2019, ha consentito di acquisire chiarezza sulle poste ancora presenti a bilancio. La Sezione prende atto e rileva, in ordine alla porzione di residui passivi eliminati riconducibili alla parte capitale, che la stessa risulta eccedente rispetto ai residui di entrata, anch'essi eliminati. Ed evidenzia, pertanto, sia la necessità per l'Ente di ricostituire in seno al risultato di amministrazione fondi vincolati di parte capitale per euro 42.627,21 (103.040,30 - 145.667,51), che di accertare il sostanziale disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2018, pari ad euro 41.792,96 (42.627,21-834,25), corrispondendo l'importo di euro 834,25 alla parte disponibile del risultato di amministrazione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'esame del quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto 2018 (fonte BDAP) ha evidenziato sul lato entrata un FPV, parte corrente e parte capitale, di complessivi euro 72.435,93, e sul lato spesa un FPV di parte corrente, pari ad euro 12.721,19. Dall'esame, invece, del prospetto al Punto 4), Sezione I, emerge che non sono stati valorizzati gli euro 12.721,19; e che le Tabelle al Punto 1), della Sezione I.II, non risultano compilate. Si è richiesto, pertanto, all'amministrazione comunale di fornire approfondite motivazioni e, nel caso, di rinviare i predetti prospetti e tabelle correttamente compilate.

L'amministrazione ha replicato che, per quanto riguarda il FPV, riportato da fonte BDAP sul lato spesa, a seguito di verifica degli atti approvati dal Consiglio comunale, emerge un errore nel prospetto sopra citato, probabilmente ricollegabile alla generazione del *file*: infatti, nel quadro generale riassuntivo, approvato unitamente al rendiconto 2018, che si allega alla presente, non risulta alcun dato in relazione all'FPV in parte spesa. Tuttavia, l'amministrazione, a seguito di un ulteriore approfondimento, ha comunicato, successivamente, e per le vie brevi, la bontà della presenza sul lato spesa di un FPV di parte corrente per l'importo di euro 12.721,19. La Sezione prende atto di quanto illustrato dal Comune, per quanto permangono perplessità in ordine al corretto utilizzo del FPV, tenuto conto che, questi, risulta presente sul lato della spesa unicamente per la parte corrente, con la conseguenza che gli impegni di parte capitale, anche riferibili a OOPP, soggetti a cronoprogramma, sono stati imputati integralmente nell'esercizio 2019. Ad ogni buon conto, il corretto utilizzo da parte del Comune di Rocchetta di Vara di detto fondo, sarà oggetto di attento monitoraggio nei successivi questionari. La Sezione deve, in conclusione, richiamare il notevole impatto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare,

l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e s.m.i., in base alla quale l'avanzo di amministrazione e, segnatamente, il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. Nello specifico, viene affermato che *“l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza”*. La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che *“rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato. In particolare, tali risorse non possono essere confuse con le disponibilità di cassa momentanee. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”*.

CONTROLLO DI GESTIONE

Come già accertato con pregressa delibera n. 12/2020/PRSP, non risulta pervenuto a questa Sezione il referto sul controllo di gestione dell'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 198 bis. Inoltre, a seguito di verifiche, non risulta pervenuto, altresì, il prospetto relativo alle spese di rappresentanza 2018. Si è chiesto, quindi, di fornire la motivazione, nonché di provvedervi”. In sede di nota di riscontro il Comune ha asserito che, come già comunicato nelle precedenti istruttorie, si conferma che, il controllo di gestione per gli anni passati, non si è formalizzato nella redazione di un referto specifico. Al riguardo la Sezione dispone che, per l'anno in corso, si provvederà, tuttavia, a redigere il referto alla data del 30.09.2020 ed a inviarlo alla Sezione medesima, implementando una buona prassi da consolidare per gli anni futuri. In riferimento, poi, al prospetto relativo alle spese di rappresentanza, esso è stato predisposto e regolarmente allegato agli atti del rendiconto 2018. Come si può evincere dal prospetto, allegato alla nota di risposta, le relative spese sono costituite dall'acquisto di corone di alloro per la ricorrenza del 25 Aprile, per un importo di euro 79,00, e dall'invio di un telegramma di cordoglio destinato alla famiglia di un dipendente, per un importo di euro 5,50. La Sezione, prendendo atto delle controdeduzioni, accerta la mancata redazione e trasmissione del referto sul controllo di gestione anche per l'esercizio 2018, ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del TUEL.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'/NOTIZIA

L'esame istruttorio ha evidenziato la mancata pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, del sito *web* istituzionale dell'Ente, della delibera n. 12/2020/PRSP, sebbene prevista dalla normativa. L'amministrazione, in replica al rilievo, ha dichiarato che si è provveduto, in data 12.09.2020, alla pubblicazione, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, della delibera in questione, non avvenuta tempestivamente per mero disguido organizzativo.

CERTIFICAZIONE SALDO FINANZA PUBBLICA

Nel corso dell'esame istruttorio è stata fatta richiesta della certificazione del saldo di finanza pubblica 2018 trasmessa al MEF, in uno con la conferma per cui la trasmissione di detto certificato sia conforme ai termini contemplati dalla normativa. Il Comune nella nota di risposta, nel trasmettere la certificazione in parola, ha affermato, altresì, che detta certificazione è stata inviata al MEF la prima volta in data 02.03.2019 e successivamente in data 14.05.2019, dopo l'approvazione del rendiconto di esercizio 2018.

La Sezione, prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente, rileva che, ai punti 5 e 5.1, della Sezione III del questionario sul rendiconto 2018, l'amministrazione comunale non ha dato conto della successiva trasmissione al MEF della certificazione del saldo di finanza pubblica 2018, dopo l'approvazione del Rendiconto 2018 (delibera C.C. n. 21 del 30.04.2019). La normativa richiamata dai suddetti punti, in vero, condiziona la trasmissione di una nuova certificazione, a rettifica di quella prevista dall'art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016, al caso in cui dopo l'approvazione del rendiconto si sia rilevato un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo. La Sezione rimarca, quindi, la non conformità a legge delle dichiarazioni rese dal Comune di Rocchetta di Vara nel questionario, per la materia suddetta, sebbene specificatamente richieste, oltreché l'omessa indicazione delle ragioni e della misura del peggioramento del proprio posizionamento.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, all'esito dell'esame dei rendiconti consuntivi 2018 del comune di Rocchetta di Vara, definitivamente pronunciando:

ACCERTA

Nei termini di cui in parte motiva:

- 1) il permanere dell'anticipazione di tesoreria inestinta;
- 2) la sussistenza di fondi vincolati di cassa da ricostituire;
- 3) il risultato di amministrazione negativo per l'annualità finanziaria 2018 e il conseguente disavanzo di amministrazione;
- 4) le criticità ascritte al fondo pluriennale vincolato;
- 5) le criticità ascritte al referto sul controllo di gestione,
- 6) le criticità ascritte alla certificazione del saldo di finanza pubblica.

RISERVA

ogni opportuna verifica, in sede di scrutinio del rendiconto consuntivo 2019, in ordine al perseverare delle misure correttive preordinate al riassorbimento del disavanzo;

Così deciso in Genova, da remoto, il 10 dicembre 2020.

IL MAGISTRATO RELATORE

Dott. Giovanni Dalla Pria

IL PRESIDENTE

dott. Fabio Viola

Depositato in Segreteria il **18 gennaio 2021**

Il Funzionario preposto

Antonella Sfettina